



COMUNE DI CENTURIFE
Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del 30-07-2026	OGGETTO: Approvazione il Regolamento delle Consulte Comunali delle Associazioni allegato alla presente deliberazione;
Riferim. Prop. N.28 del 28-07-2026	

L'anno duemilaventisei, del giorno trenta, del mese di luglio, alle ore 18:00 e seguenti, in Centuripe nel Palazzo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

LA SPINA ALICE	P	RINALDI MARIO	P
Romano Nicolò	P	RISIGLIONE OSVALDO MARIA	P
LEANZA SALVATORE	P	SPOTO BARBAGALLO EMANUELA	A
CAMPAGNA EVELYN	P	COSTANZO ZAMMATARO ROSA	A
CASTIGLIONE GIANLUCA	P	ANASTASI CARMELA	P
BARBAGALLO ELISA	P		

Risultano presenti n. 9 e assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- ☐ Presiede il Sig. Romano Nicolò nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale
- ☐ La seduta è Pubblica.....

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno,

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. **Torella Loredana**, ai sensi dell'art. 52 della legge n° 142/1990, come recepita dalla L.R. n° 48/1991.

Il consigliere, con l'assistenza del Segretario Comunale, Dott. **Torella Loredana**, dichiara aperta la seduta e invita i consiglieri a intervenire sull'argomento in oggetto.

Assume la presidenza del C.C. il Consigliere Romano Nicolò.

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Segretario generale dott.ssa Torella Loredana.

Constata la presenza del numero legale il presidente dichiara aperta la seduta.

Sono altresì presenti il Sindaco, l'ass Maccarrone, l'ass Zappalà, l'ass Sinito e l'ass Seminara.

Il Cons Risiglione preannuncia il voto favorevole del gruppo Centuripe nel cuore

Si passa alla votazione dell'ottavo punto all'o.d.g. : APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI DELLE ASSOCIAZIONI

con 9 voti favorevoli (La Spina, Romano, Leanza, Campagna, Castiglione, Barbagallo, Rinaldi, Risiglione, Anastasi)

DELIBERA

DI APPROVARE IL REGOLAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI DELLE ASSOCIAZIONI

con 9 voti favorevoli (La Spina, Romano, Leanza, Campagna, Castiglione, Barbagallo, Rinaldi, Risiglione, Anastasi)

DELIBERA

Di rendere la delibera di approvazione della proposta immediatamente esecutiva

Alle 18.54 la seduta è chiusa.

IL CONSIGLIO

Vista la proposta di deliberazione, n. 28 del 28-07-2026, ad oggetto: "Approvazione il Regolamento delle Consulte Comunali delle Associazioni allegato alla presente deliberazione;".

Richiamate le motivazioni indicate nella stessa per l'adozione del presente atto;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla superiore proposta, ai sensi dell'art. 1 lett. i) della l. r. n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della l. r. n. 30 del 23/12/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali n.23/1998 e n.30/2000, che introducono a livello regionale le innovazioni ordinarie contenute nelle leggi nazionali n.127/1997 e n.265/1999;

Con n.9 voti FAVOREVOLI e n.0 voti CONTRARI, espressi in forma palese, dai n. 9 consiglieri presenti, di cui n.9 votanti;

D e l i b e r a

1. **Approvare**, così come approva in ogni sua parte, la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione il Regolamento delle Consulte Comunali delle Associazioni allegato alla presente deliberazione;" allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. **Dare atto** che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui trascritti e, unitamente al presente, costituiscono intero e unico dispositivo.

Con voto unanime, reso in forma palese per alzata e seduta dai 9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di **dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva**, ai sensi e per gli effetti della LR. 03.12.1991, n.44.

COMUNE DI CENTURIPÉ
Provincia di Enna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prop. N.28 del 28-07-2026	OGGETTO: Approvazione il Regolamento delle Consulte Comunali delle Associazioni allegato alla presente deliberazione;
------------------------------	--

PREMESSO CHE

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione riconosce e promuove il principio di sussidiarietà orizzontale, favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, nello svolgimento di attività di interesse generale;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 attribuisce ai Comuni la facoltà di disciplinare la propria organizzazione e gli istituti di partecipazione mediante regolamenti;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 valorizza il ruolo degli Enti del Terzo Settore attraverso gli strumenti della coprogrammazione e della coprogettazione;
- lo Statuto Comunale promuove la partecipazione delle associazioni alla vita amministrativa dell'Ente;

CONSIDERATO CHE

- il tessuto associativo rappresenta una risorsa fondamentale per lo sviluppo della comunità;
- si rende opportuno disciplinare le Consulte Comunali delle Associazioni quali organismi permanenti di partecipazione, consultazione e proposta;
- il regolamento allegato disciplina l'istituzione, la composizione, il funzionamento e le competenze delle Consulte.

RITENUTO

- di approvare il Regolamento delle Consulte Comunali delle Associazioni allegato alla presente deliberazione;
- di sostituire integralmente ogni precedente disciplina comunale incompatibile con il nuovo regolamento.

VISTI

- la Costituzione della Repubblica Italiana;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- lo Statuto Comunale;
- i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONE

1. Di approvare il Regolamento delle Consulte Comunali delle Associazioni, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che il regolamento sostituisce ogni precedente disciplina comunale incompatibile.
3. Di demandare ai competenti uffici tutti gli adempimenti conseguenti all'approvazione del presente atto.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATI

- Allegato A – Regolamento delle Consulte Comunali delle Associazioni, composto da n. 50 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

OGGETTO:	Approvazione il Regolamento delle Consulte Comunali delle Associazioni allegato alla presente deliberazione;
-----------------	--

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267/2000 TESTO UNICO EE.LL.
RECEPITO DALLA L.R. N.30 DEL 23/12/2000.**

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore interessato esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 28-07-2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Torella Loredana

Pareri con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

COMUNE DI CENTURIFE

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to Romano Nicolò

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to LA SPINA ALICE

Il Segretario Comunale

f.to Torella Loredana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,...

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio On-line per quindici giorni consecutivi dal **31-07-2026** al **15-08-2026** come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL.....

[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma 1);

Il Segretario Comunale

f.to Torella Loredana

Centuripe, lì

REGOLAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI DELLE ASSOCIAZIONI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'organizzazione, la composizione, il funzionamento e le competenze delle Consulte Comunali delle Associazioni, quali organismi permanenti di partecipazione, consultazione, proposta e collaborazione tra il Comune e le associazioni iscritte all'Albo comunale.
2. Le Consulte operano quali sedi stabili di confronto tra l'Amministrazione comunale e il tessuto associativo locale, favorendo il coinvolgimento delle realtà del Terzo Settore e delle altre associazioni nelle politiche pubbliche di interesse generale.
3. Il presente Regolamento è adottato in attuazione:
 - a) degli articoli 3, 97, 114 e 118 della Costituzione;
 - b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
 - c) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni;
 - d) dello Statuto comunale;
 - e) del Regolamento comunale dell'Albo delle Associazioni;
 - f) del Regolamento comunale per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio.
4. Le Consulte non costituiscono organi dell'Ente ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali e svolgono esclusivamente funzioni consultive, propositive, partecipative e di supporto alla programmazione amministrativa.

Art. 2

Finalità

1. Le Consulte perseguono le seguenti finalità:
 - a) favorire la partecipazione attiva delle associazioni alla vita pubblica locale;
 - b) valorizzare il principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'articolo 118 della Costituzione;
 - c) promuovere il dialogo permanente tra Amministrazione comunale e mondo associativo;

- d) concorrere alla definizione delle politiche comunali nei rispettivi ambiti di competenza;
- e) favorire la crescita del volontariato e dell'associazionismo locale;
- f) promuovere il coordinamento tra le associazioni operanti nel medesimo settore;
- g) favorire la progettazione condivisa di iniziative, eventi e attività di interesse pubblico;
- h) contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale, sociale, sportivo, ambientale ed economico della comunità;
- i) promuovere forme di collaborazione tra il Comune, gli Enti del Terzo Settore e gli altri soggetti del territorio.

Art. 3

Principi ispiratori

1. L'attività delle Consulte è improntata ai principi di:
 - a) partecipazione democratica;
 - b) imparzialità;
 - c) trasparenza;
 - d) pubblicità dell'azione amministrativa;
 - e) collaborazione istituzionale;
 - f) sussidiarietà orizzontale;
 - g) amministrazione condivisa;
 - h) efficacia;
 - i) efficienza;
 - j) economicità;
 - k) inclusione sociale;
 - l) pari opportunità;
 - m) valorizzazione del pluralismo associativo.
2. Le Consulte operano nel rispetto dell'autonomia delle singole associazioni aderenti, favorendo il confronto e la ricerca di soluzioni condivise nell'interesse della collettività.
3. Nessuna Consulta può perseguire finalità di carattere politico-partitico, sindacale o confessionale, né assumere iniziative incompatibili con le finalità istituzionali del Comune.

Art. 4

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Comune

: il Comune di Centuripe.

Consulta

: organismo permanente di partecipazione istituito dal Comune per favorire il confronto con il mondo associativo in uno specifico settore di interesse pubblico.

Associazione

: ogni ente iscritto all'Albo comunale delle Associazioni, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal relativo regolamento comunale.

Ente del Terzo Settore (ETS)

: il soggetto definito dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Assemblea della Consulta

: l'insieme dei rappresentanti delle associazioni aderenti e degli altri componenti previsti dal presente Regolamento.

Rappresentante

: il soggetto designato dall'associazione per partecipare ai lavori della Consulta.

Coprogrammazione

: il procedimento disciplinato dall'articolo 55 del Decreto Legislativo n. 117/2017 finalizzato all'individuazione condivisa dei bisogni della comunità, delle priorità di intervento e delle risorse disponibili.

Coprogettazione

: il procedimento disciplinato dall'articolo 56 del Decreto Legislativo n. 117/2017 volto alla progettazione e realizzazione condivisa di specifici interventi di interesse generale.

Amministrazione condivisa

: il modello di collaborazione tra pubblica amministrazione ed Enti del Terzo Settore fondato sui principi di partecipazione, corresponsabilità e sussidiarietà.

2. Per quanto non espressamente definito nel presente Regolamento si applicano le definizioni contenute nella normativa statale e regionale vigente.

CAPO II

ISTITUZIONE DELLE CONSULTE

Art. 5

Istituzione delle Consulte

1. Il Comune riconosce nelle Consulte comunali delle Associazioni uno strumento permanente di partecipazione, consultazione e collaborazione tra l'Amministrazione comunale e il mondo associativo.

2. Le Consulte sono istituite con deliberazione del Consiglio Comunale, che ne individua l'ambito di competenza nel rispetto del presente Regolamento.
3. Ciascuna Consulta opera nell'ambito delle materie ad essa attribuite, favorendo il confronto tra le associazioni aderenti e formulando proposte di interesse generale per la comunità.
4. L'istituzione di una Consulta non comporta la creazione di nuovi organismi dotati di autonomia amministrativa, contabile o patrimoniale.
5. Le Consulte operano senza fini di lucro e perseguono esclusivamente finalità di interesse pubblico.

Art. 6

Consulte tematiche

1. Il Consiglio Comunale può istituire Consulte tematiche qualora ne facciano richiesta almeno tre associazioni appartenenti al medesimo settore ed iscritte all'Albo comunale delle Associazioni oppure almeno tre Consiglieri comunali.
2. La deliberazione istitutiva individua le finalità, l'ambito di competenza e le modalità organizzative della Consulta tematica

Art. 7

Costituzione delle Consulte

1. La costituzione della Consulta avviene con decreto del Sindaco, successivamente all'individuazione delle associazioni aventi diritto.
2. Entro trenta giorni dalla costituzione, il Sindaco o l'Assessore competente convoca la seduta di insediamento.
3. Nel corso della seduta di insediamento si procede:
 - a) alla verifica dei componenti;
 - b) all'elezione del Presidente;
 - c) all'elezione del Vicepresidente;
 - d) alla nomina del Segretario;
 - e) alla definizione del calendario indicativo delle attività.
4. La Consulta si considera pienamente operativa dalla conclusione della seduta di insediamento.

Art. 8

Durata e ricostituzione

1. Le Consulte hanno durata corrispondente al mandato amministrativo del Sindaco e del Consiglio Comunale.
2. Entro centoventi giorni dall'insediamento della nuova Amministrazione comunale si procede alla ricostituzione delle Consulte.
3. Fino all'insediamento delle nuove Consulte, quelle precedenti restano in carica esclusivamente per gli affari urgenti e indifferibili, senza poter assumere nuovi atti di indirizzo o approvare programmi pluriennali.
4. La ricostituzione non comporta la continuità automatica delle cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario, che devono essere nuovamente eletti.

CAPO III

COMPOSIZIONE DELLE CONSULTE

Art. 9

Componenti della Consulta

1. Ciascuna Consulta è composta:
 - a) dai rappresentanti delle associazioni iscritte all'Albo comunale appartenenti al settore di competenza della Consulta;
 - b) da tre Consiglieri comunali eletti dal Consiglio Comunale secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
 - c) dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia, ovvero da un loro delegato, che partecipano ai lavori senza diritto di voto.
2. Ogni associazione designa un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente.
3. Il rappresentante supplente partecipa ai lavori della Consulta esclusivamente in caso di assenza o impedimento del rappresentante effettivo, esercitandone integralmente le funzioni.
4. Ogni associazione dispone di un solo voto.
5. La partecipazione alla Consulta è svolta a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 10

Designazione dei rappresentanti

1. La designazione dei rappresentanti è effettuata dal legale rappresentante dell'associazione mediante comunicazione scritta al Comune.
2. Ogni variazione del rappresentante effettivo o del supplente deve essere comunicata tempestivamente all'Ufficio competente.

3. La sostituzione produce effetti dalla data di acquisizione della comunicazione al protocollo del Comune.
4. I rappresentanti devono mantenere i requisiti previsti dal presente Regolamento per tutta la durata del mandato.

Art. 11

Perdita della qualità di componente

1. Il componente della Consulta perde la propria qualità nei seguenti casi:
 - a) cessazione dell'associazione dall'Albo comunale;
 - b) scioglimento dell'associazione;
 - c) revoca della designazione da parte dell'associazione;
 - d) dimissioni;
 - e) perdita dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
2. Nei casi di cui al comma precedente l'associazione provvede alla designazione del nuovo rappresentante entro trenta giorni.
3. Decorso inutilmente tale termine, l'associazione continua a far parte della Consulta ma non partecipa alle votazioni fino alla nomina del nuovo rappresentante.

Art. 12

Diritti dei componenti

1. I componenti della Consulta hanno diritto di:
 - a) partecipare alle sedute;
 - b) intervenire nella discussione;
 - c) presentare proposte;
 - d) richiedere l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno;
 - e) accedere agli atti della Consulta nei limiti consentiti dalla legge.
2. I componenti esercitano le proprie funzioni nel rispetto dei principi di correttezza, collaborazione e leale partecipazione.

Art. 13

Doveri dei componenti

1. I componenti sono tenuti a:
 - a) partecipare con regolarità alle sedute;
 - b) contribuire al perseguimento delle finalità della Consulta;

- c) mantenere comportamenti improntati al rispetto reciproco;
- d) osservare il presente Regolamento.

2. I componenti sono altresì tenuti a comunicare tempestivamente eventuali situazioni che impediscano la regolare partecipazione ai lavori della Consulta.

Art. 14

Decadenza

1. Decade dalla qualità di componente chi:
 - a) perde i requisiti previsti dal presente Regolamento;
 - b) rassegna le dimissioni;
 - c) risulta assente, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.
2. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Consulta, previa verifica dei presupposti, e comunicata all'associazione interessata e al Comune.
3. L'associazione provvede alla sostituzione del componente entro trenta giorni.

Art. 14 bis – Assenze giustificate

La mancata partecipazione alle sedute non è computata ai fini della decadenza quando l'assenza sia motivata da comprovati impedimenti e comunicata al Presidente della Consulta, anche tramite posta elettronica, prima dell'inizio della seduta o, in caso di impossibilità, entro i cinque giorni successivi.

CAPO IV

ORGANI DELLA CONSULTA

Art. 15

Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Vicepresidente;
 - d) il Segretario.
2. Tutte le cariche sono esercitate a titolo gratuito.
3. Gli organi della Consulta operano nel rispetto dei principi di collegialità, imparzialità e partecipazione.

Art. 16

Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo deliberante della Consulta.
2. Ne fanno parte tutti i componenti individuati ai sensi del presente Regolamento.
3. L'Assemblea:

- a) elegge il Presidente;
- b) elegge il Vicepresidente;
- c) individua il Segretario;
- d) approva il Piano annuale delle attività;
- e) approva la Relazione annuale;
- f) approva i documenti e le proposte della Consulta;
- g) delibera sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 17

Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i rappresentanti delle associazioni aderenti.
2. Il Presidente:
 - a) rappresenta la Consulta;
 - b) convoca e presiede le sedute;
 - c) stabilisce l'ordine del giorno, tenendo conto delle richieste dei componenti;
 - d) coordina i lavori;
 - e) cura i rapporti con il Comune;
 - f) sottoscrive i verbali unitamente al Segretario.
3. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
4. Il Presidente continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'elezione del successore.

Art. 18

Elezione del Presidente

1. L'elezione avviene nella seduta di insediamento della Consulta.
2. È eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti aventi diritto.
3. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio.
4. Se anche il secondo scrutinio non dà esito favorevole, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
5. In caso di parità è eletto il candidato più anziano di età.

Art. 19

Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto con le medesime modalità previste per il Presidente.
2. Sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.
3. In caso di cessazione anticipata del Presidente, esercita le relative funzioni fino all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 20

Segretario

1. Il Segretario è individuato dall'Assemblea tra i componenti della Consulta.
2. Il Segretario:
 - a) redige i verbali;
 - b) cura la conservazione degli atti;
 - c) collabora con il Presidente nella predisposizione delle sedute;
 - d) cura la trasmissione degli atti al Comune.

Art. 21

Cessazione delle cariche

1. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario cessano dall'incarico per:
 - a) dimissioni;
 - b) perdita dei requisiti;
 - c) decadenza quale componente della Consulta;
 - d) cessazione della Consulta.
2. In caso di cessazione del Presidente si procede alla nuova elezione nella prima seduta utile.
3. Le altre cariche sono ricoperte con le medesime modalità previste per la loro nomina.

CAPO V

FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

Art. 22

Convocazione

1. La Consulta è convocata dal Presidente.
2. La convocazione contiene:
 - a) il giorno;
 - b) l'ora;
 - c) il luogo della seduta;

d) l'ordine del giorno.

3. La convocazione è trasmessa ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta.
4. Nei casi di particolare urgenza il termine può essere ridotto a quarantotto ore.

Art. 23

Sedute

1. La Consulta si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte nell'anno.
2. Può inoltre riunirsi in seduta straordinaria:
 - a) su iniziativa del Presidente;
 - b) su richiesta del Sindaco;
 - c) su richiesta dell'Assessore competente;
 - d) su richiesta di almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto.
3. Le sedute si svolgono, di norma, presso locali messi a disposizione dal Comune.

Art. 24

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente.
2. Ogni componente può richiedere l'inserimento di argomenti di competenza della Consulta.
3. Il Presidente valuta le richieste e dispone l'iscrizione degli argomenti nella prima seduta utile.

Art. 25

Validità delle sedute

1. La seduta è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto.
2. Qualora il numero legale non sia raggiunto entro trenta minuti dall'orario fissato, la seduta è dichiarata deserta.

Art. 26

Modalità di votazione

1. Le deliberazioni sono assunte con voto palese.
2. Ogni componente avente diritto dispone di un solo voto.
3. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti espressi.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 27

Verbali

1. Di ogni seduta è redatto apposito verbale.
2. Il verbale contiene almeno:
 - a) la data della seduta;
 - b) i nominativi dei presenti e degli assenti;
 - c) gli argomenti trattati;
 - d) l'esito delle votazioni;
 - e) le deliberazioni adottate.
3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
4. I verbali sono conservati agli atti del Comune.

Art. 28

Partecipazione di soggetti esterni

1. La Consulta può invitare alle proprie sedute, senza diritto di voto:
 - a) dirigenti e funzionari comunali;
 - b) rappresentanti di enti pubblici;
 - c) esperti;
 - d) professionisti;
 - e) rappresentanti di istituzioni, federazioni o altri soggetti competenti.
2. I soggetti invitati partecipano esclusivamente agli argomenti per i quali è richiesta la loro presenza.

Art. 29

Gruppi di lavoro

1. La Consulta può costituire gruppi di lavoro su specifiche materie.
2. I gruppi di lavoro hanno funzioni istruttorie e riferiscono periodicamente alla Consulta.
3. I gruppi cessano al completamento delle attività loro affidate.

Art. 30

Sedute congiunte

1. Quando una questione interessa più ambiti di competenza, il Sindaco o l'Assessore competente può convocare una seduta congiunta delle Consulte interessate.

2. Le sedute congiunte sono finalizzate al coordinamento delle attività e alla predisposizione di proposte condivise.
3. Restano ferme le competenze e l'autonomia di ciascuna Consulta.

CAPO VI

ATTIVITÀ E COMPETENZE DELLE CONSULTE

Art. 31

Competenze generali

1. Le Consulte costituiscono organismi permanenti di partecipazione, consultazione e proposta nei rispettivi ambiti di competenza.
2. Nell'ambito delle proprie finalità, ciascuna Consulta:
 - a) promuove la partecipazione delle associazioni alla vita della comunità;
 - b) favorisce il confronto tra le associazioni aderenti;
 - c) formula proposte all'Amministrazione comunale;
 - d) promuove iniziative di interesse pubblico;
 - e) collabora con il Comune nella valorizzazione delle attività associative;
 - f) favorisce la diffusione della cultura della partecipazione civica.
3. Le proposte della Consulta non hanno carattere vincolante per gli organi comunali.

Art. 32

Piano annuale delle attività

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascuna Consulta approva il Piano annuale delle attività.
2. Il Piano individua:
 - a) gli obiettivi dell'anno;
 - b) le iniziative ritenute prioritarie;
 - c) le proposte di collaborazione con il Comune;
 - d) gli eventuali percorsi di coprogrammazione e coprogettazione.
3. Il Piano è trasmesso al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale.

Art. 33

Relazione annuale

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Consulta approva una Relazione sull'attività svolta.
2. La Relazione contiene:
 - a) le attività realizzate;
 - b) i risultati conseguiti;

- c) le eventuali criticità emerse;
- d) le proposte per l'anno successivo.

3. La Relazione è trasmessa al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale.

Art. 34

Coordinamento delle associazioni

- 1. La Consulta favorisce la collaborazione tra le associazioni aderenti.
- 2. In particolare promuove:
 - a) iniziative comuni;
 - b) scambio di informazioni;
 - c) condivisione di buone pratiche;
 - d) valorizzazione delle esperienze associative.

Art. 35

Calendario annuale delle iniziative

- 1. La Consulta può predisporre una proposta di calendario delle iniziative riguardanti il proprio settore.
- 2. Il calendario è trasmesso all'Amministrazione comunale quale strumento di coordinamento delle attività.

Art. 36

Coprogrammazione e coprogettazione

- 1. Le Consulte possono collaborare con il Comune nei procedimenti di coprogrammazione e coprogettazione previsti dagli articoli 55 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- 2. La partecipazione della Consulta ai predetti procedimenti avviene nel rispetto della normativa vigente e delle competenze attribuite agli organi comunali.
- 3. Restano ferme le procedure previste dalla legge per l'individuazione degli Enti del Terzo Settore coinvolti nei procedimenti di coprogrammazione e coprogettazione.

Art. 37

Rapporti con gli organi comunali

- 1. Le Consulte trasmettono le proprie proposte, osservazioni e documenti al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale.

2. L'Amministrazione comunale può richiedere alle Consulte contributi conoscitivi su tematiche di rispettiva competenza.
3. I rapporti tra Comune e Consulte sono improntati ai principi di leale collaborazione e reciproco rispetto delle competenze.

Art. 38

Contributi

1. Le Consulte possono presentare proposte per la concessione di contributi ordinari e straordinari destinati alle associazioni aderenti.
2. La concessione dei contributi resta disciplinata dal vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi, benefici economici e patrocinio.
3. Le Consulte non possono deliberare l'assegnazione di contributi né sostituirsi agli organi competenti del Comune.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano:
 - a) il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
 - b) il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore);
 - c) lo Statuto comunale;
 - d) il Regolamento comunale dell'Albo delle Associazioni;
 - e) il Regolamento comunale per la concessione di contributi, benefici economici e patrocinio;
 - f) ogni altra disposizione normativa vigente in materia.

Art. 40

Interpretazione del Regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono interpretate secondo i principi di legalità, imparzialità, buon andamento dell'azione amministrativa e favor participationis.
2. Eventuali dubbi interpretativi sono risolti nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto comunale, fermo restando il ruolo degli organi comunali competenti.

Art. 41

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente Regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale.
2. Le attività delle Consulte sono svolte utilizzando le risorse umane, strumentali e organizzative già disponibili presso il Comune.
3. Eventuali iniziative comportanti spese sono realizzate esclusivamente previa autorizzazione degli organi competenti e nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio comunale.

Art. 42

Norme transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento comunale delle Consulte delle Associazioni, nonché ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con il presente testo.
2. Le Consulte eventualmente già costituite continuano ad operare esclusivamente per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento delle nuove Consulte.
3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento il Comune provvede alla costituzione delle nuove Consulte secondo le disposizioni in esso contenute.
4. Fino alla ricostituzione delle Consulte restano validi gli atti già adottati, salvo quanto incompatibile con il presente Regolamento.

Art. 43

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. 1. Il presente Regolamento entra in vigore nei termini previsti dallo Statuto comunale e dalla normativa vigente.
2. 2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato ogni precedente regolamento o disposizione comunale incompatibile con esso.